



LEGA PRO

COMUNICATO N. 37/DIV – 8 OTTOBRE 2024

37/122

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 4, 5 e 6 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4, 5 e 6 Ottobre 2024

8^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO V.	ALCIONE MILANO
ATALANTA U23	GIANA ERMINIO
CALDIERO TERME	VIRTUS VERONA
LECCO	RENATE
LUMEZZANE	TRENTO
NOVARA	PERGOLETTESE
PADOVA	L.R. VICENZA
TRIESTINA	PRO VERCELLI
UNION CLODIENSE	PRO PATRIA

GIRONE B

ASCOLI	PESCARA	1-2
CARPI	PONTERA	2-1
MILAN FUTURO	PIANESE	0-1
PERUGIA	LUCCHESI	4-0
PINETO	GUBBIO	1-2
RIMINI	SPAL	0-1
SESTRI LEVANTE	VIS PESARO	1-1
TORRES	AREZZO	0-2
VIRTUS ENTELLA	LEGNAGO SALUS	3-1

GIRONE C

ACR MESSINA	BENEVENTO	0-0
AZ PICERNO	CAVESE	1-1
CASERTANA	CATANIA	1-3
FOGGIA	TARANTO	2-0
JUVENTUS NEXT GEN	POTENZA	2-3
LATINA	GIUGLIANO	0-1
SORRENTO	TRAPANI	1-1
TEAM ALTAMURA	MONOPOLI	0-1
TURRIS	AUDACE CERIGNOLA	0-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 4, 5 e 6 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare dell'ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SPAL e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

RIMINI

A) per avere i suoi sostenitori:

1. posizionati nel Settore Curva Est Locale (circa il 65%), intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per dodici volte per una durata di circa tre minuti,
2. posizionati nel Settore Tribuna Centrale (circa 50), all'88° minuto della gara, a seguito dell'annullamento di un goal alla propria squadra da parte dell'Assistente Arbitrale n.1, urlato parole offensive e oscene nei suoi confronti;
3. posizionati nel Settore Tribuna Laterale Est (circa 30), al termine della gara, al rientro della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, urlato all'indirizzo dell'Assistente Arbitrale n. 1 parole offensive e oscene;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette e dodici bicchieri di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità delle condotte sub a), 1 e sub a), 2, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Destra, consistiti nell'aver lanciato, al 45°

minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido in direzione dei componenti della panchina della squadra avversaria, colpendoli.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

LECCO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, subito dopo il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente della Federazione Golf Franco Chimenti, per sei volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Sportive Nazionali.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino e parti dei servizi igienici posti all'interno della Tribuna Distinti Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SPAL

A) per avere i suoi sostenitori (circa l'80%) posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, intonato, al 70° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno degli spogliatoi ospiti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 29° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CASELLA ALEX (SPAL)

A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione e prima di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro;

C) per essersi trattenuto negli spogliatoi, per tutta la durata dell'intervallo di gara, nonostante il provvedimento di espulsione e per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

GHINASSI FILIPPO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei

confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d'acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell'operato dell'Arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILARI ENRICO (SORRENTO)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
CUDINI MIRKO (PINETO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)
BUSCE ANTONIO (RIMINI)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SGAMBATI DARIO (SORRENTO)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava a quest'ultimo e gli mostrava l'immagine di un episodio sul cellulare contestando il suo operato e proferendo nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi ingiuriose e irrispettose per dissentire nei confronti di una loro decisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SOLINAS DANIELE (ATALANTA U23)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 2, in quanto, a gioco fermo nonostante i ripetuti richiami da parte dell'Assistente Arbitrale n. 2, stazionava in piedi sul campo per destinazione e protestava platealmente pronunciando una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

NARDINI MAURO (PESCARA)

A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere già stato ripetutamente richiamato dal IV Ufficiale, continuava a protestare platealmente nei loro confronti pronunciando una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato;

B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il proprio comportamento in quanto si avvicinava al IV Ufficiale continuando a protestare platealmente nei suoi confronti, così ritardando la ripresa del gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest'ultimo spingendolo con una mano all'altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, dopo il fischio dell'Arbitro, reagiva colpendolo al volto con una gomitata, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CACCAVO LUIGI (ASCOLI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la natura del gesto, posto in essere senza la possibilità di giocare il pallone, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TONIOLO FRANCESCO (ARZIGNANO V.)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COUBIS ANDREI (MILAN FUTURO)

per avere, al 5° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BACCHIN LUCA (PERUGIA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ZACCAGNO ANDREA (TORRES)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE NIPOTI TOMMASO	(ATALANTA U23)
ZANANDREA GIANMARIA	(LEGNAGO SALUS)
SABBIONE ALESSIO	(LUCCHESI)
BELLODI GABRIELE	(RIMINI)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
COPPOLA FRANCESCO	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
FELICIOLI GIANFILIPPO	(FOGGIA)
RAUTI NICOLA	(L.R. VICENZA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
GALLI GIORGIO	(LECCO)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESI)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

COCCIA LORENZO	(AREZZO)
EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
BERTINI MARCO	(ASCOLI)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(AZ PICERNO)
BALDANI NICOLO	(CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE	(CALDIERO TERME)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(CATANIA)
CELEGHIN ENRICO	(GIUGLIANO)
TOMMASINI CHRISTIAN	(GUBBIO)
VONA EDOARDO	(LATINA)
TAUGOURDEAU ANTHONY	(LUMEZZANE)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
DELLI CARRI FILIPPO	(PADOVA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
BUHEL MARCEL	(SPAL)
SHIBA CRISTIAN	(TARANTO)
VERDE FRANCESCO	(TARANTO)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
BIONDI KEVIN	(UNION CLODIENSE)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
MENNA DAMIANO	(ASCOLI)
MANZONI ALBERTO	(ATALANTA U23)
VIVIANI MATTIA	(BENEVENTO)
QUAGGIO ALESSIO	(CALDIERO TERME)
SORZI MATTEO	(CARPI)
CITARELLA FRANCESCO	(CAVESE)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(FOGGIA)
ERCOLANI LUCA	(FOGGIA)

FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
DAVID ANTONIO	(GUBBIO)
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
LAZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
ZONTA LORIS	(L.R. VICENZA)
NDOJ EMANUELE	(LATINA)
ZACCHI GIOELE	(LATINA)
ILARI CARLO	(LECCO)
GASBARRO ANDREA	(LUCCHESE)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
BOZZOLAN ANDREA	(MILAN FUTURO)
SANDRI MATTIA	(MILAN FUTURO)
ANGILERI ANTONY	(MONOPOLI)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(MONOPOLI)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
MEZZONI FRANCESCO	(PERUGIA)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
VILLA LORENZO	(PINETO)
MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDERA)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
RILLO FRANCESCO	(POTENZA)
FERRI DAVIDE	(PRO PATRIA)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
D ORAZIO LUDOVICO	(SPAL)
BUMBU JONATHAN	(TEAM ALTAMURA)
D'AMICO FELICE	(TEAM ALTAMURA)
DE SANTIS EROS	(TEAM ALTAMURA)
LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE	(TRAPANI)
SABATINO SERGIO	(TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
DI CARMINE SAMUEL	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
BARSI SIMONE	(UNION CLODIENSE)
SALVI MATTEO	(UNION CLODIENSE)
CATENA ETIENNE MARIUS	(VIRTUS VERONA)
DE MARCHI MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
SIBI SHEIKH	(VIRTUS VERONA)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

KRAPIKAS TITAS	(ACR MESSINA)
BERTONI LUCA	(ALCIONE MILANO)
BRIGHT KEVIN	(ALCIONE MILANO)
DEL LUNGO TOMMASO	(ATALANTA U23)

COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
PAOLUCCI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
SECK PAPA MAMADOU	(AZ PICERNO)
SALL ABDOULAYE	(CARPI)
MANCINI SASHA SAM VALEN	(CASERTANA)
ROCCA SIMONE	(CASERTANA)
CARPANI GIANLUCA	(CATANIA)
MONTALTO ADRIANO	(CATANIA)
VERNA LUCA	(CATANIA)
CARILLO LUIGI	(FOGGIA)
MILLICO VINCENZO	(FOGGIA)
ALBORGHETTI MATTIA	(GIANA ERMINIO)
GIORGIONE CARMINE	(GIUGLIANO)
FRANCHINI SIMONE	(GUBBIO)
IMPROTA RICCARDO	(LATINA)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
FERRO MATTEO	(LUMEZZANE)
HODZIC DEMIREL	(MILAN FUTURO)
NAVA LAPO FRANCESCO	(MILAN FUTURO)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
SCHIAVINI ANDREA	(PERGOLETTESE)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
BOCCADAMO ANTONIO	(PIANESE)
COLOMBO MATTEO	(PIANESE)
DEL SOLE FERDINANDO	(PINETO)
ALASTRA FABRIZIO	(POTENZA)
FERRO LORENZO	(POTENZA)
CITTERIO GIORGIO	(PRO PATRIA)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
SASSARO ALESSANRO	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
ANGHILERI MARCO	(RENATE)
BOCALON RICCARDO	(RENATE)
MAZZAROPPI STEFANO	(RENATE)
CIOFFI ANTONIO	(RIMINI)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)
FURNO CRISTIANO	(SESTRI LEVANTE)
GIORNO FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
PARRAVICINI NICOLAS	(SESTRI LEVANTE)
AWUA THEOPHILUS	(SPAL)
MELGRATI RICCARDO	(SPAL)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
POLITO VINCENZO	(SPAL)
VAUGHN CLAUDIO ALEXAND	(TARANTO)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
DI COSMO LEONARDO	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
MORETTI ANDREA	(TRIESTINA)
CASARINI FEDERICO	(TURRIS)
MORRONE BIAGIO	(TURRIS)
COSTA GABRIELE	(VIRTUS ENTELLA)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)

ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (VIS PESARO)
PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze l'8 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani